

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1457

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIA

Disposizioni per l'adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra e dell'indennità di assistenza e di superinvalidità in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio e dei loro superstiti

Presentata l'8 luglio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ripropone all'attenzione del Parlamento un problema che si trascina da oltre sessant'anni: quello dei grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta, infermità ritenuta la più grave dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Sono circa ottocentocinquanta i casi di ciechi assoluti, circa centocinquanta quelli in cui alla cecità si aggiunge l'amputazione di un arto e, infine, circa trenta quelli di cecità bilaterale assoluta con l'amputazione degli arti superiori o inferiori, a cui vanno aggiunte altre infermità connesse o interdipendenti, come, ad esempio: sordità bilaterale; disturbi nervosi; disfunzioni cardiocircolatorie; osteoporosi; artrosi; gravi disturbi all'apparato gastroenterico.

Questi grandi invalidi plurimutilati, oltre all'assistenza in qualsiasi momento del giorno e della notte, per le normali esigenze della vita, necessitano di una quo-

tidiana assistenza sanitaria di tipo infermieristico e fisioterapico a cui vanno aggiunti continui controlli medico-specialistici, che assorbono la maggior parte dell'assegno di pensione.

Il Parlamento, con la legge n. 533 del 1981, ha distinto il risarcimento dell'infermità dai costi dell'assistenza o dell'accompagnamento.

Tenuto conto di tale distinzione e della necessità di venire incontro ai molteplici bisogni collegati alla situazione di invalidità, la presente proposta di legge prevede:

1) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

2) l'aumento del 25 per cento dell'assegno di superinvalidità previsto dalla tabella *E* e dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella *F* allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Ai grandi invalidi di guerra e per servizio con due superinvalidità (cecità bilaterale assoluta e permanente con amputazione delle due mani), quando si accompagna una terza infermità (come ad esempio la sordità bilaterale), viene a mancare un'altra funzione organica. Ciò è riconosciuto dal citato testo unico, nel paragrafo: « Criteri per applicazione delle tabelle A, B ed E », alla lettera f), ultimo capoverso, ma non viene previsto il risarcimento.

Altro grave problema rimasto irrisolto è la reversibilità della pensione al coniuge superstite e agli orfani che hanno assistito il grande invalido. L'assegno percepito dalle vedove, previsto dalla tabella G annessa al medesimo testo unico, è ormai divenuto una cifra dal solo valore simbolico. A queste donne eroiche che condividono tutte le sofferenze del grande invalido di guerra e per servizio si deve permettere di vivere dignitosamente anche dopo la scomparsa del coniuge.

Pertanto si propone la concessione, nella misura del 60 per cento, degli assegni previsti dalla tabella C, dalla tabella E e dalla tabella F annesse al citato testo unico, goduti dal grande invalido; per gli

orfani che convivono e che coadiuvano all'assistenza, rinunciando alla loro libertà e al loro avvenire, è prevista un'analogha concessione, ma in una misura ridotta pari al 30 per cento dei medesimi assegni.

Si propone, inoltre, che l'indennità integrativa speciale erogata in favore degli invalidi per servizio, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, sia concessa anche agli invalidi di guerra a titolo di risarcimento, assorbendo l'assegno *ad personam* che era previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, successivamente abrogati.

L'onere per l'attuazione della presente proposta di legge non comporterebbe alcuna spesa aggiuntiva a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto potrebbe essere coperto destinando una minima parte del residuo attivo del medesimo Ministero, dovuto al naturale decremento della categoria, essendo passati oltre sessant'anni dall'ultima guerra; pertanto, si auspica che la presente proposta di legge sia approvata con sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Adeguamento dell'assegno di superinvalidità e dell'assegno per cumulo d'infermità).

1. Gli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E* annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 », sono unificati in un unico assegno il cui importo è pari al valore dell'assegno più alto previsto dalla medesima tabella aumentato del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. Gli importi dell'assegno per cumulo d'infermità previsto dalla tabella *F* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come da ultimo rideterminati dall'allegato II annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009 e di un ulteriore 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010.

ART. 2.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi o affetti dall'amputazione dei quattro arti).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai grandi invalidi di guerra e per servizio affetti da cecità bilaterale

assoluta e permanente, accompagnata da altra invalidità prevista nei numeri 1) e 2) della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alle prime cinque categorie della tabella *A* annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di accompagnamento aggiuntiva è concessa in misura doppia a quella prevista ».

ART. 3.

(Trattamento economico per le vedove, i vedovi e gli orfani dei grandi invalidi di guerra, dei caduti in guerra e per servizio).

1. Alle vedove e ai vedovi dei grandi invalidi di guerra e per servizio ascritti alla tabella *E* annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, è liquidato d'ufficio, in aggiunta al trattamento loro spettante, un assegno supplementare nella misura del 60 per cento degli assegni previsti dalla tabella *C*, dalla tabella *E* e dalla tabella *F* annesse al medesimo testo unico, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova o il vedovo abbiano convissuto con il dante causa e gli abbiano prestato assistenza.

2. Agli orfani che hanno convissuto o prestato assistenza al grande invalido di guerra o per servizio di cui al comma 1, all'atto del decesso del genitore è concesso, a domanda, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un assegno pari al 30 per cento degli importi degli assegni previsti dalla tabella *C*, dalla tabella *E* e dalla tabella *F* annesse al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, di cui in vita usufruiva il grande invalido.

ART. 4.

(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978).

1. Alla tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera E) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5-bis) Sordità bilaterale superiore all'80 per cento quando si accompagni a due superinvalidità già ascritte alla lettera A), numero 1), e alla lettera A-bis), numero 1), la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani »;

b) alla lettera H) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 5-bis) Disturbi nervosi di tipo depressivo, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, amputazione di una mano o di un piede o mancata funzione di un arto, qualora ciascuna di tali infermità accompagni una superinvalidità già iscritta ai numeri 1), 2) e 3) della lettera A) ».

ART. 5.

(Adeguamenti degli importi per i grandi invalidi di prima categoria).

1. Gli importi pensionistici spettanti ai grandi invalidi di prima categoria previsti dalla tabella C annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, rideterminati dall'allegato III annesso alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 20 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 2009. Qualora il grande invalido sia affetto da una seconda infermità, ascrivibile entro la quinta categoria della citata tabella C, l'aumento è del 40 per cento sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ART. 6.

(Esenzione a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe C per gli invalidi per servizio).

1. Agli invalidi per servizio di prima categoria ascritti alla Tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, titolari di pensione privilegiata ordinaria è estesa l'applicazione della disciplina prevista dalla legge 19 luglio 2000, n. 203, nei casi in cui il medico di base attesta la comprovata utilità terapeutica del farmaco per il paziente.

ART. 7.

(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15.000.000 di euro, si provvede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. Ai benefici economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0016000